

di diritto in cui la stessa si trova quale risulta dagli atti di collaudo con i relativi oneri, pesi e pertinenze e comporta la titolarità di tutti i rapporti attivi e passivi inerenti la gestione e la conservazione dello stesso;

3. -di stabilire che l'opera trasferita con il presente provvedimento conserva il vincolo di destinazione originario per dieci anni dalla data del collaudo ai sensi dell'art. 2bis della L.r. 3/93 e s.m.i. e l'eventuale sua modifica è consentita nei limiti e con le modalità previste nei commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 2 bis della L.r. n. 3/93 e s.m.i.;
4. -di dare atto, altresì, che il presente decreto, unitamente alla deliberazione di Giunta regionale del 7.04.2008, n. 257, costituiscono titolo per la trascrizione e la volturazione catastale dell'opera oggetto del trasferimento in favore del Consorzio di Bonifica Centro e che tutti gli oneri conseguenti al trasferimento sono a totale carico dello stesso Consorzio;
5. -di autorizzare la pubblicazione del presente decreto presidenziale sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

L'Aquila, lì 21.03.2009

IL PRESIDENTE DELLA
REGIONE ABRUZZO
Dott. Gianni Chiodi

ORDINANZE

Presidente della Giunta Regionale

ORDINANZA 16.03.2009, n. 2:

Profilassi della Malattia Vescicolare dei suini; revoca delle misure sanitarie adottate con propria ordinanza n. 5 del 02.12.2008 nella Provincia di Teramo a seguito dell'istituzione delle zone di restrizione della Regione Marche in Provincia di Ascoli Piceno.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la nota n. 219/SA del 19.02.2009 e i relativi allegati del Servizio Veterinario di Sanità Animale della ASL di Teramo con la quale si trasmette la proposta di revoca delle zone di protezione e di sorveglianza per MVS adottate con propria Ordinanza n. 5 del 02.12.2008

Considerata l'esigenza di adottare misure profilattiche, in conformità delle vigenti disposizioni, in conseguenza degli esiti favorevoli degli accertamenti sierologici e clinici svolti ai sensi del D.P.R. n. 362 del 17 maggio 1996 da parte del Servizio Veterinario dell' Az. ASL di Teramo;

Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 Febbraio 1954 n. 320;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833; recante l'istituzione del servizio sanitario nazionale

Vista la Legge 2 Giugno 1988, n. 218;

Visto il D.Lgs. 18 settembre 2006 n. 274, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'Afta epizootica;

Visto il D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362, Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 92/119/CEE, del Consiglio del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini;

Visto il D.M. del 28 marzo 2007 " recepimento della direttiva 2007/10/CE della Commissione del 21.02.2007 di modifica dell'allegato II alla direttiva 92/119/CEE del Consiglio del 17.12.1992, inerente le misure da intraprendere all'interno delle zone di protezione a seguito di focolai di MVS;

Vista l'O.M. 12 aprile 2008, "Misure sanitarie di eradicazione della malattia vescicolare del suino e di sorveglianza della peste suina classica";

Considerato che con Determina n. DG/11/01 del 08/01/2009, le aree dei Comuni citati nella propria ordinanza n. 5 del 02.12.2008 sono state declassate da protezione a sorveglianza in conseguenza dei controlli favorevoli effettuati dal Servizio Veterinario dell'Az. ASL di Teramo.

Vista la Legge Regionale n° 77/99;

Vista la Legge Regionale n° 33 del 14 agosto 1981;

Vista la propria precedente Ordinanza n° 5 del 02/12/2008;

Ritenuto quindi di poter revocare la predetta Ordinanza n. 5 del 02.12.2008 poiché, sotto l'aspetto sanitario, sono venute meno le cause che hanno determinato il provvedimento medesimo;

Preso atto della regolarità tecnica ed amministrativa, nonché della legittimità della presente ordinanza che è attestata dalla firma del Direttore Regionale alla sanità;

ORDINA

1. La revoca della propria precedente Ordinanza n.° 5 del 02/12/2008 relativa alle misure restrittive di carattere sanitario già emanate per i territori interessati della Provincia di Teramo;
2. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero della Salute, ai Sindaci dei Comuni interessati dalla precedente Ordinanza, ai Servizi veterinari delle Az. UU.SS.LL. della Regione Abruzzo e al Nas carabinieri di Pescara;
3. Di trasmettere la presente Ordinanza al *B.U.R.A.* per la pubblicazione:

IL PRESIDENTE

Dott. Giovanni Chiodi

ORDINANZA 16.03.2009, n. 3:

Profilassi della Malattia Vescicolare dei suini; revoca delle misure sanitarie adottate con propria ordinanza n. 001 del 27.01.2009 per i focolai secondari insorti presso l'Az. cod. az. 101AQ244 nel territorio della Provincia di L'Aquila e le Az. cod. az. 038CH026 e 014CH105 nel territorio della Provincia di Chieti.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Viste le note n. 444/SA e n. 484/SA del Servizio Veterinario di Sanità Animale della ASL di Lanciano-Vasto rispettivamente del 16.02.2009 e 19.02.2009 con le quali si trasmettono le proposte di revoca delle zone di sorveglianza per MVS adottate con propria Ordinanza n. 001 del 27.01.2009 per i focolai secondari verificatisi negli allevamenti suini cod. az. 038CH026 situato in C.da Morelle del Comune di Furci e cod. az. 014CH105 situata in C.da S. Lucina del Comune di Casalanguida.

Vista la nota n. A9/256 del 17.02.2009 del Servizio Veterinario di Sanità Animale della ASL di L'Aquila con la quale si trasmette la proposta di revoca delle zone di protezione e di sorveglianza per MVS adottate con propria Ordinanza n. 001 del 27.01.2009

Considerata l'esigenza di adottare misure profilattiche, in conformità delle vigenti disposizioni, in conseguenza degli esiti favorevoli degli accertamenti sierologici e clinici svolti ai sensi del D.P.R. n. 362 del 17 maggio 1996 da parte dei Servizi Veterinari delle Az. UU.SS.LL. di L'Aquila e Lanciano - Vasto;

Visto il T.U.LL.SS. approvato con r.d. 27.7.1934, n. 1265;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 Febbraio 1954 n. 320;

Vista la Legge 23 Dicembre 1978, n. 833; recante l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale

Vista la Legge 2 Giugno 1988, n. 218;

Visto il D.Lgs. 18 settembre 2006 n. 274, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'Afta epizootica;

Visto il D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362, Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 92/119/CEE, del Consiglio del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini;

Visto il D.M. del 28 marzo 2007 " recepimento della direttiva 2007/10/CE della Commissione del 21.02.2007 di modifica dell'allegato II alla direttiva 92/119/CEE del Consiglio del 17.12.1992, inerente le misure da intraprendere all'interno delle zone di protezione a seguito di focolai di MVS;

Vista l'O.M. 12 aprile 2008, "Misure sanitarie di eradicazione della malattia vescicolare del suino e di sorveglianza della peste suina classica";

Considerato che con Determine n. DG/11/27 e n. DG/11/42 rispettivamente del 28/01/2009 e 12.02.2009, le aree dei Comuni citati nella propria ordinanza n. 001 del 27.01.2009 sono state declassate da protezione a sorveglianza in conseguenza dei controlli favorevoli effettuati dal Servizio Veterinario dell'Az. ASL di Lanciano-Vasto.

Vista la Legge Regionale n° 77/99;

Vista la Legge Regionale n° 33 del 14 agosto 1981;

Vista la propria precedente Ordinanza n° 001 del 27/01/2009;

Ritenuto quindi di poter revocare la predetta Ordinanza n. 001 del 27.01.2009 poiché, sotto

l'aspetto sanitario, sono venute meno le cause che hanno determinato il provvedimento medesimo;

Preso atto della regolarità tecnica ed amministrativa, nonché della legittimità della presente ordinanza che è attestata dalla firma del Direttore Regionale alla sanità;

ORDINA

1. La revoca della propria precedente Ordinanza n.° 001 del 27/01/2009 relativa alle misure restrittive di carattere sanitario già emanate per i focolai secondari sopracitati.
2. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero della Salute, ai Sindaci dei Comuni interessati dalla precedente Ordinanza, ai Servizi veterinari delle Az. UU.SS.LL. della Regione Abruzzo e al Nas carabinieri di Pescara;
3. Di trasmettere la presente Ordinanza al B.U.R.A. per la pubblicazione:

IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Chiodi

DETERMINAZIONI

Direttoriali

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE
E SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE,
CACCIA E PESCA

DETERMINAZIONE 18.03.2009, n. DH/38:

Reg. CE 1698/05 e Reg CE 1974/07 e 1975/07 e s.m.i. Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.1.4. Istituzione gruppo di valutazione.

IL DIRETTORE REGIONALE

Vista la legge regionale n. 77 del 14 settembre 1999, recante "Norme in materia di orga-